



COMUNE DI DECIMOMANNU

UFFICIO DEL SINDACO

SINDACO

Marongiu Anna Paola

ORDINANZA SINDACALE N.

8

in data

20/05/2020

OGGETTO:

MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE DPCM 17.5.2020 E ORDINANZA PRESIDENTE RAS N. 23 DEL 17.5.2020



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA SINDACALE N. 8 del 20.5.2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE DPCM 17 MAGGIO 2020 E ORDINANZA PRESIDENTE RAS N. 23 DEL 17.5.2020.

LA SINDACA

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», del 22 marzo 2020, in vigore dal 23 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che dispone che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3.04.2020, è prorogata fino al 13.04.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11.04.2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTA la nota della Prefettura di Cagliari prot. 25151 del 24.4.2020 con l'allegato parere n. 25713 in data 18.4.2020 reso dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali al Comune di Palermoin merito alla riapertura delle attività commerciali di fiori e piante recise;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 9 del 14/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 19 del 13/04/ 202, n. 20 del 2.5.2020, n. 21 del 3.5.2020 recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna;

VISTE in particolare le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna:

- n. 20 del 2.5.2020 recante « Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

-n. 21 del 3.5.2020 recante «“ Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriore proroga Ordinanza n. 18 del 7.4..2020; ”

Richiamato il proprio Decreto n. 4/2020 recante ad oggetto ” MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE ART. 1 PUNTO 1 DPCM 1 APRILE 2020;

Richiamate le proprie ordinanze n. 5 del 4.5.2020 e n. 7 del 9.5.2020 recanti «MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.5.2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17.5.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VALUTATA l'urgenza e indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID 19;

RITENUTO pertanto necessario e indispensabile al perseguimento dell'obiettivo di carattere generale di contenimento della diffusione del contagio sul territorio comunale adottare apposita ordinanza per disciplinare alcune misure;

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

L'apertura del Parco comunale con decorrenza dal 20.5.2020 con l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

-l'accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

-è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno del parco per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020;

- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

- è fatto obbligo di dotarsi di mascherine per l'ingresso alla struttura;

-è fatto obbligo di dotarsi di guanti usa e getta oppure di gel idroalcolico igienizzante per la sanificazione delle mani e degli accessori a disposizione all'interno del parco.

--è consentita al Soggetto gestore del parco l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (All. 17) nonché all'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17.5.2020;

-è fatto inoltre obbligo di disporre di specifici contenitori per il conferimento dei dispositivi DPI dismessi dai frequentatori.

Il Soggetto gestore del parco dovrà vigilare sul rispetto della corretta osservanza delle predette prescrizioni di contenimento della diffusione del COVID 19 al fine di evitare ogni forma di assembramento.

L'apertura del Cimitero comunale con decorrenza dal 20.5.2020 con l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

- è consentito l'accesso tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
- è fatto obbligo di dotarsi di mascherine per l'ingresso alla struttura, fatto salvo il divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone con l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- è fatto obbligo di dotarsi di guanti usa e getta oppure di gel idroalcolico igienizzante per la sanificazione delle mani e degli accessori a disposizione all'interno del cimitero.

L'apertura dell'Ecocentro comunale con decorrenza dal 20.5.2020 nei giorni di apertura come da calendario distribuito alla popolazione e pubblicato nel sito istituzionale del Comune con l'obbligo di osservare le seguenti condizioni:

- è fatto obbligo di dotarsi di mascherine e di guanti usa e getta, fatto salvo il divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone con l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- il Soggetto gestore dell'Ecocentro dovrà vigilare sul rispetto della corretta osservanza delle predette prescrizioni di contenimento della diffusione del COVID 19 limitando l'ingresso alle persone al fine di evitare assembramento per un numero massimo di 2/3 utenti per volta.

L'apertura del Mercato settimanale di via Verga con decorrenza dal 20.5.2020 è estesa a tutte le categorie merceologiche con l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni (art. 13 comma 1 lett.)a ordinanza n.23 del Presidente della Regione Sardegna :

- è consentito l'accesso dalle ore 7.30 alle ore 13.00 sotto sorveglianza del personale della Polizia Locale;
- l'assegnazione del posteggio è a cura del personale della Polizia Locale che indicherà ad ogni operatore economico il suolo pubblico da occupare in ottemperanza alle prescrizioni sul distanziamento interpersonale ;
- è fatto obbligo di dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti usa e getta per l'ingresso all'area mercatale, in modo particolare per l' acquisto di prodotti alimentari e bevande, fatto salvo il divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone con l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra gli operatori e tra gli stessi ed i clienti ovvero tra i clienti in attesa e, altresì durante le operazioni di scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- l'operatore economico concessionario del posteggio dovrà vigilare sul rispetto della corretta osservanza delle predette prescrizioni di contenimento della diffusione del COVID 19 e dotarsi di appositi erogatori di gel idroalcolico igienizzante per le mani, gli stessi dovranno essere collocati in corrispondenza dei sistemi di pagamento e dovrà dotarsi di appositi contenitori per lo smaltimento dei guanti usa e getta e delle mascherine

DI RISERVARSI la modifica o la revoca del presente provvedimento per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Sardegna in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio e nel sito istituzionale;
- la notifica via PEC al Comando dei Carabinieri di Decimomannu, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Settori 1°, 5° e 6°, alla Souriciere cooperativa sociale gestore del parco comunale, alla San Germano spa gestore dell'ecocentro comunale;
- che sia assicurata la massima diffusione della presente ordinanza con ogni mezzo di comunicazione.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione, al Prefetto entro 30 gg - Al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 gg. - al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

La Sindaca
Dott.ssa Anna Paola Marongiu